



Le trasformazioni della moneta



Tommaso dalla Massara

Prof. ord. dell'Università Roma Tre

SOMMARIO: **1.** La moneta osservata all'interno del rapporto obbligatorio. – **2.** Il paradigma della determinatezza della moneta. – **3.** I mobili confini della determinatezza. – **4.** Passato e futuro dell'architettura ascarelliana. – **5.** Una ricostruzione articolata. – **6.** Le trasformazioni della *res-moneta*. – **7.** Recenti frontiere. – **8.** Verso una nuova semantica del 2740 c.c. – **9.** Un dubbio. – **10.** Epilogo.

1. La moneta osservata all'interno del rapporto obbligatorio

Desidero esprimere la mia gratitudine all'associazione dei 'Civolisti Italiani', cui mi onoro di appartenere, non meno che ai cari amici di 'Orizzonti del diritto commerciale', per avermi coinvolto in questa magnifica occasione di confronto¹.

Il titolo della relazione affidatami impone anzitutto un onere di confinazione del discorso: e ciò non soltanto perché il titolo – incentrato sulle trasformazioni della moneta – è in condivisione con il collega Vittorio Santoro, che certamente ne svilupperà le implicazioni giuscommercialistiche, ma anche perché pur a volersi limitare all'ambito civilistico, sarebbe impensabile affrontare il tema per l'intera sua latitudine.

Cos'è la moneta, oggi? Dico subito che non imposterò il ragionamento affrontando di petto il problema dello statuto giuridico della moneta.

Qualsivoglia tentativo di approntare una risposta risulterebbe l'esito di troppe stipulazioni linguistiche, dietro le quali si celano altrettante opzioni assiologiche, viziate dunque da insidiosi soggettivismi.

¹ Il testo riproduce, nei contenuti quanto nel tono, la relazione proposta il 2 dicembre 2022 all'Assemblea dei Civolisti Italiani svoltasi a Roma, nell'Aula Falcone e Borsellino dell'Università 'La Sapienza'.

In generale, mi terrò discosto da una prospettiva di diritto monetario.

Invece, al tema delle trasformazioni della moneta cercherò di avvicinarmi muovendo da una prospettiva più specifica, che guardi alla moneta per il suo rilievo all'interno del rapporto obbligatorio.

Prima di tutto, però, non posso fare a meno di tratteggiare alcune linee – di tensione e al contempo di evoluzione – che sono venute emergendo attorno all'idea di moneta, in diretta correlazione con gli interrogativi che in questi ultimi anni sono emersi di fronte all'irrompere della valuta virtuale: in effetti, il dibattito sulle cosiddette criptovalute sta vivendo uno sviluppo tumultuoso, direi quasi cronachistico².

Tuttavia, mi sarà sufficiente tenere sullo sfondo alcune immagini, poche ma a tinte forti, quasi fossero altrettanti scatti fotografici. Ecco che i profili di quelle immagini appariranno forse un po' sfocati, però utili – così confido – a trasmettere quantomeno una sensazione d'insieme.

La prima immagine è quella che ci viene restituita dalla decisione della Cassazione penale, Sezione II, del 22 novembre 2022, n. 44378³: lì si afferma che le criptovalute non sono da intendersi come moneta, bensì esse rappresentano prodotti finanziari. Va soggiunto, peraltro, che nel medesimo senso già si era pronunciato il Tribunale di Verona, in una sentenza del 24 gennaio 2017⁴.

Un passo a monte, invece, merita di essere tenuto in conto il dibattito – in questo caso schiettamente civilistico, senza implicazioni penalistiche – sviluppatosi intorno a due decisioni bresciane, l'una in primo grado e l'altra in grado d'appello: la prima aveva

² Per limitare lo sguardo a un rapido giro d'orizzonte, tra gli interventi più recenti: BECHINI, *Bitcoin e la paura dell'innominato (noterelle su criptovalute e metodo)*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2022, II, 503 ss.; ZAMBONI, *La natura giuridica delle criptovalute: la prospettiva italiana*, in *Itinerari interdisciplinari del diritto nella prospettiva europea. Intra-disziplinäre Wege des Rechts in europäischer Perspektive*, a cura di SCHMIDT-KESSEL, TROIANO, Napoli, 2021, 99 ss.; DONADIO, *Dalla nota di banco all'informazione via Blockchain: profili civilistici e problemi applicativi della criptovaluta*, in *Giust. civ.*, 2020, 173 ss.; FELIS, *Bitcoin: tra economia e diritto*, in *Jus. Civile*, 2020, 964 ss. Traccia con chiarezza le coordinate del discorso M. CIAN, *La criptovaluta. Alle radici dell'idea giuridica di danaro attraverso la tecnologia: spunti preliminari*, in *Banca borsa tit. cred.*, 2019, I, 315 ss.; come pure SEMERARO, *Moneta legale, moneta virtuale e rilevanza dei conflitti*, in *Riv. dir. bancario*, 2019, 237 ss.; cfr. inoltre CAMPAGNA, *Criptomonete e obbligazioni pecuniarie*, in *Riv. dir. civ.*, 2019, 183 ss.; RINALDI, *Approcci normativi e qualificazione giuridica delle criptomonete*, in *Contr. impr.*, 2019, 257 ss.; BOCCHINI, *Lo sviluppo della moneta virtuale: primi tentativi di inquadramento e disciplina tra prospettive economiche e giuridiche*, in *Dir. inf.*, 2017, 27 ss.; CAPACCIOLI, *Criptovalute e bitcoin: un'analisi giuridica*, Milano, 2015, 43 ss.

³ La si può leggere ne *ilPenalista.it*, 16 febbraio 2023, con nota di RAZZANTE, *Le crypto attività come strumenti finanziari*.

⁴ Cfr. *Banca borsa tit. cred.*, 2017, II, 467 ss., con nota di PASSARETTA; sulla decisione, inoltre, DE STASIO, *Verso un concetto europeo di moneta legale: valute virtuali, monete complementari e regole di adempimento*, in *Banca borsa tit. cred.*, 2018, I, 756.

significativamente aperto all'idea che la criptovaluta presenti natura di moneta, ancorché virtuale⁵; la seconda decisione aveva decisamente corretto il tiro⁶.

Nel senso di una netta chiusura rispetto all'equiparazione tra la criptovaluta e la moneta era intervenuta anche una presa di posizione del Tribunale di Firenze del gennaio 2019⁷: stando ai giudici toscani, la criptovaluta non presenta affatto natura monetaria.

Al di là di questo rapido giro di orizzonte sulla giurisprudenza domestica, un capitolo del tutto a sé meriterebbe la lettura della proposta di regolamento europeo sul mercato delle criptovalute “Markets in Crypto-Assets”, c.d. “MiCA”, pubblicata dalla Commissione Europea il 24 settembre 2020: di tale proposta altri si occuperanno proprio in questa sede.

Infine, per arrivare davvero alla cronaca, occorre aggiungere che da pochi giorni ha trovato diffusione la notizia della discussione – che la stampa ha giudicato proficua – svoltasi presso il Ministero della Giustizia tedesco attorno al progetto legislativo volto a introdurre un nuovo § 929b BGB, nel quale troverebbe disciplina il trasferimento delle criptovalute⁸.

Ebbene, questa rapida sequenza di immagini resterà – come dicevo – sullo sfondo del mio discorso; invece, mi concentrerò sulle trasformazioni della moneta, nella misura in cui esse vengano ad assumere un particolare rilievo all'interno del rapporto obbligatorio. In specie, saranno da prendere in considerazione, tra i tanti sommovimenti che in tempi recenti hanno riguardato la moneta, quelli che si siano rivelati epicentro di una vicenda in grado di incidere significativamente sul regime delle obbligazioni pecuniarie; soprattutto, intendo soffermarmi sulle trasformazioni delle quali possa registrarsi un impatto significativo rispetto al momento estintivo del vincolo.

In effetti pare a me che, da diversi punti di vista, i modi attraverso cui possa dirsi soddisfacente il pagamento siano stati oggetto, negli ultimi anni, di una radicale revisione.

Per quanto detto già in sede di questi brevi cenni introduttivi, appare chiaro che andrò a proporre una riflessione che sentirei di definire tradizionalmente civilistica. Anzi, in qualche misura, il mio potrà forse percepirsi come un discorso di tradizione civilistica.

Ma ciò si potrà meglio dire soltanto alla fine.

Conviene entrare *in medias res*.

⁵ Cfr. Trib. Brescia, 25 luglio 2018, decr., in *Nuova giur. civ. comm.*, 2019, I, 54.

⁶ Si veda App. Brescia, sez. I, decr., 24 ottobre 2018, in *Società*, 2019, I, 29 ss., con note di MURINO, FELIS.

⁷ Cfr. Trib. Firenze, Sez. fall., 21 gennaio 2019, n. 18, con nota di FAUCEGLIA, *Scambio e deposito di criptovalute: la responsabilità del gestore della piattaforma*, in *Giur. it.*, 2020, 2659 ss.

⁸ Maggiori informazioni in https://www.justiz.nrw/JM/schwerpunkte/digitaler_neustart/zt_fortsetzung_arbeitsgruppe_teil_4/2022-10-06-Bericht-Krypto-Token-final.pdf.

2. Il paradigma della determinatezza della moneta

Due sono le lenti di lettura che vorrei adottare, con l'obiettivo di indagare il tema della relazione tra la moneta e l'obbligazione.

In questa prima parte del discorso, mi accingo a dire delle trasformazioni che hanno per oggetto la moneta. Quindi l'idea è quella di intendere il genitivo contenuto nel titolo di quest'incontro – le trasformazioni della moneta, per l'appunto – in senso oggettivo, ossia pensando alle trasformazioni di contesto generale produttive di un impatto sulla moneta.

Più avanti, mi cimenterò con le trasformazioni della moneta muovendo invece dall'idea che il genitivo sia di senso soggettivo. Pertanto, prenderò in esame alcuni mutamenti innescati – qui sta il ribaltamento della prospettiva – da una differente idea di moneta.

Per affrontare il primo genere di trasformazioni, parto da un assunto.

Ritengo si possa dire che fin da antico la determinatezza – o, quantomeno, la pronta determinabilità – della somma di denaro stia alla base di un archetipo, che definirei della *certa pecunia*, il quale rappresenta il criterio-guida su cui si fonda l'applicazione di una serie di regole, le quali specificamente attengono all'obbligazione pecuniaria⁹.

Intendo dire che il tratto della determinatezza merita di percepirsi come coesistente rispetto all'oggetto stesso, ossia ciò di cui si predica la determinatezza; in altre parole, le parole *pecunia* e *certa* sono da leggersi alla stregua di un'inscindibile entità concettuale.

Proprio facendo leva sull'idea di *certa pecunia* si fonda l'identificazione di un regime giuridico rappresentabile come speciale rispetto a quello generale che governa l'obbligazione.

Ebbene, sono persuaso che quell'archetipo fondamentale mostri una significativa persistenza, dalla cultura giuridica dell'antica Roma fino al nostro tempo.

Occorrerebbe subito dire che, nel processo civile romano, la *certa pecunia* era resa oggetto di una precisa azione: alludo alla *condictio certae creditae pecuniae*, la quale definiva un regime processuale affatto peculiare¹⁰.

Il giudizio civile sviluppantesi a seguito dell'introduzione di tale azione esibiva taluni connotati che possono così sintetizzarsi.

Anzitutto, caratterizzante era la celerità del processo stesso, soprattutto in dipendenza di una spiccata semplicità dell'istruttoria. Tale tratto deve pensarsi in correlazione con l'esatta coincidenza di necessità sussistente tra quanto preteso e quanto reso og-

⁹ Mi permetto di rinviare, in questa prospettiva, a DALLA MASSARA, *Le obbligazioni pecuniarie. Struttura e disciplina dei debiti di valuta*, Padova, 2012, 13 ss., 481 ss., in specie 488.

¹⁰ Entro una letteratura davvero sconfinata, per il punto prospettico adottato in queste pagine, è proficuo muovere dalla consultazione di SACCOCCIO, *Si certum petetur. Dalla 'condictio' dei 'veteres' alle 'conditiones' giustinianee*, Milano, 2002, nonché di VARVARO, *Per la storia del 'certum'. Alle radici della categoria delle cose fungibili*, Torino, 2008.

getto di condanna: alludo dunque all'identità tra il *quantum* indicato in *intentio* e quello posto in *condemnatio*¹¹.

In stretta correlazione con ciò, emergeva un generale *favor creditoris*, il quale derivava da un riparto probatorio che in linea tendenziale risultava vantaggioso per il creditore precedente¹².

Orbene, non v'è dubbio che l'archetipo della *certa pecunia* sia presente anche all'interno della tessitura del codice del 1942, ossia proprio il 'festeggiato' della nostra giornata odierna.

È dunque la chiave della determinatezza della somma di denaro che continua a rivelarsi imprescindibile per la comprensione del disegno sotteso al regime che il codice dedica alle obbligazioni pecuniarie: mi riferisco in specie alla sequenza degli artt. 1277-1284.

Come si sa, fu una scelta precisa – e nient'affatto scontata – quella dei redattori del nostro codice di disegnare, proprio in forza di tale sequenza, un regime *ad hoc* per le obbligazioni aventi a oggetto una somma di denaro.

Ben si comprende come, entro l'arco degli artt. 1277-1284 c.c., sia l'art. 1282 c.c. ad assumere una centralità logica e assiologica. La somma di denaro, in quanto liquida ed esigibile, è in grado di produrre interessi; e si tratta degli interessi che si definiscono corrispettivi.

Quella centralità è assiologica, perché nelle parole dell'art. 1282 c.c. è ricompresa l'idea generale della fruttuosità del denaro¹³.

In proposito si noti che tale idea, proveniente dal codice del commercio, necessitò di trovare forme di non facile compenetrazione con quella, propria invece della tradizione civilistica, che contempla il nascere degli interessi di mora. Com'è noto, quest'ultimi rispondono a una *ratio* differente, *lato sensu* sanzionatoria, in quanto gli interessi moratori poggiano sull'esigenza di risarcire il danno derivante al creditore da un ritardo di pagamento¹⁴.

A una tal quale centralità assiologica corrisponde poi una centralità logica, perché – è altrettanto risaputo – dall'art. 1282 c.c. si diramano molte delle disposizioni che nell'insieme vanno a comporre il regime delle obbligazioni pecuniarie. Solo per esemplificare,

¹¹ Quanto alla *condemnatio* pecuniaria, i nodi problematici essenziali sono affrontati da BURDESE, *Sulla condanna pecuniaria nel processo civile romano*, in *Sem. compl. derecho romano*, I, 1990, 175 ss. Su taluni aspetti rilevanti in relazione all'*intentio* certa ovvero incerta (con i riflessi che ciò comporta in relazione alla *condemnatio*), di recente, GRÖSCHLER, 'Demonstratio' e 'intentio': *antinomie nel processo formulare?*, in *LR*, 2017, 353 ss.

¹² Sulle caratteristiche del processo introdotto dalla *condictio certae creditae pecuniae* ho avuto occasione di sviluppare qualche riflessione nel contesto del recente convegno tenutosi a Bergamo nei giorni 10 e 11 febbraio 2023, ove ho presentato una relazione dal titolo *La regola si fa certa: la determinazione in giudizio fra pretesa e condanna*, i cui atti sono in corso di preparazione.

¹³ Cfr. SCOZZAFAVA, *Gli interessi dei capitali*, Milano, 2001. Rinvio, inoltre, anche per la letteratura, a DALLA MASSARA, *Le obbligazioni pecuniarie*, cit., 285 ss., nonché 319 ss.

¹⁴ Cfr. DALLA MASSARA, *Le obbligazioni pecuniarie*, cit., 341 ss.

all'art. 1282 c.c. si correla l'art. 1284 c.c., nel quale è definita la misura degli interessi; e si tenga conto che gli interessi corrispettivi divengono interessi moratori allorché vengano a sussistere i presupposti di applicabilità dell'art. 1224 c.c. Inoltre, si potrebbe menzionare l'art. 1499 c.c., nel quale sono contemplati gli interessi compensativi, i quali in estrema sintesi altro non sono che un'anticipazione degli interessi corrispettivi.

Dunque, alla base di un reticolato piuttosto complesso, che dalla sequenza degli artt. 1277-1284 c.c. si estende a molti altri luoghi del codice, si colloca l'idea della determinatezza della somma.

Inoltre, è proprio muovendo dall'archetipo della *certa pecunia* che si arriva a comprendere l'intera costruzione stando alla quale i debiti di valuta meritano di distinguersi dai debiti di valore.

In effetti, quella della determinatezza della somma di denaro è una chiave essenziale per la comprensione della celebre teorica che fu elaborata soprattutto da Tullio Ascarelli, a partire dalla monografia dedicata a *La moneta*, pubblicata sul finire degli anni Venti del Novecento¹⁵.

È risaputo che la teorica ascarelliana venne quindi assorbita – per vero essendo lasciata sottintesa, piuttosto che esplicitata – entro l'edificio del codice del 1942.

Per quanto i compilatori scelsero di non fare espressa menzione delle categorie dei debiti di valuta e di valore, non potrebbe esservi dubbio circa il fatto che il tratto della determinatezza della somma di denaro rappresenti un architrave su cui poggia l'edificio dei debiti di valuta, in quanto distinto da quello dei debiti di valore.

Nell'affermare che “i debiti pecuniari si estinguono con moneta avente corso legale nello Stato al tempo del pagamento e per il suo valore nominale”, il primo comma dell'art. 1277 c.c. postula l'invariabilità della somma resa oggetto dell'obbligazione: e ciò può affermarsi proprio in quanto quella somma sia determinata.

Se si guarda al principio nominalistico, occorre quindi osservare che il ragionamento funziona nella doppia direzionalità: è giocoforza presupporre la determinatezza della somma perché se ne possa statuire l'invariabilità e, per converso, l'invariabilità è proprio ciò che impone che sia presa a riferimento una somma determinata.

A livello operativo, particolarmente rilevante è il meccanismo che, premessa l'invariabilità di cui all'art. 1277 c.c., conduce al decorso di interessi che – oltre al maggior

¹⁵ Cfr. ASCARELLI, *La moneta. Considerazioni di diritto privato*, Padova, 1928, 231 ss., sebbene il punto d'approdo di un lungo percorso di riflessione sia da vedersi soprattutto in ID., *Obbligazioni pecuniarie*, in *Comm. Scialoja-Branca*, Bologna-Roma, 1963, 3 ss.; nel mezzo, ID., *Studi giuridici sulla moneta*, Milano, 1952. Com'è noto, le categorie ascarelliane entrarono fin da subito tanto nel linguaggio della dottrina, quanto nella struttura delle decisioni delle Corti. Per quel che riguarda la letteratura, può essere sufficiente il rinvio a DI MAJO, *Le obbligazioni pecuniarie*, Torino, 1996; INZITARI, *La moneta*, in INZITARI, VISENTINI, DI AMATO, *Moneta e valuta*, in *Tratt. Galgano*, VI, Padova, 1983, 119 ss.; più di recente, ID., *Le obbligazioni nel diritto civile degli affari*, Padova, 2006, 602 ss. Inoltre, DALLA MASSARA, *Le obbligazioni pecuniarie*, cit., 1 ss., con riferimenti di letteratura.

danno – nascono sulla base dell'art. 1224 c.c., proprio in quanto la somma di denaro sia determinata¹⁶.

3. I mobili confini della determinatezza

Almeno un cenno merita la discussione assai accesa che precedette la codificazione del 1942, intorno alla distinzione tra debiti di valuta e debiti di valore.

Come anticipato, per Ascarelli la categoria dei debiti di valuta si sarebbe dovuta identificare per sottrazione rispetto al *genus* rappresentato da tutte le altre obbligazioni.

Critica, sul punto, era la posizione di Rosario Nicolò, il quale invece riteneva che le obbligazioni pecuniarie dovessero conservare il loro statuto entro l'alveo delle obbligazioni di genere¹⁷. A suo dire, non vi sarebbero state ragioni per distaccare il regime delle obbligazioni pecuniarie rispetto al bacino ampio delle obbligazioni aventi per oggetto un bene di genere, e ciò sia che si guardasse alla questione sul piano fisiologico dell'adempimento, sia che si ponesse mente al piano patologico del risarcimento.

Insomma, non v'è dubbio che la determinatezza della somma oggetto dell'obbligazione costituisca un tratto decisivo per la comprensione della costruzione ascarelliana, entro la quale, in ultima analisi, la categoria dei debiti di valuta definisce i limiti stessi dell'applicabilità delle regole speciali – da intendersi in senso tecnico, dunque come tali derogatorie rispetto a quelle generali – dettate per le obbligazioni pecuniarie¹⁸.

Notoriamente al di fuori di questo scenario vanno a collocarsi invece i debiti di valore, il cui regime non è integrato da disposizioni dettate in tema di obbligazioni pecuniarie: si pensi agli interessi che solo in senso atecnico la giurisprudenza usa definire compensativi, i quali sfuggono alle regole dettate per gli interessi corrispettivi, moratori, nonché per gli interessi compensativi propriamente detti, ossia quelli – prima evocati – di cui all'art. 1499 c.c.

Si comprende allora perché, a ben vedere, quando ci si riferisce ai debiti di valore, più corretto sarebbe discorrere di obbligazioni pecuniarie in senso lato¹⁹.

¹⁶ Tra molti, efficace la ricostruzione di ACHILLE, *Ritardo nell'adempimento di obbligazioni pecuniarie e danno (ovvero il danno da svalutazione monetaria secondo le Sezioni Unite della Cassazione)*, in *Riv. dir. civ.*, 2009, II, 217 ss.; una ricostruzione generale dei problemi avevo proposto in DALLA MASSARA, *Le obbligazioni pecuniarie*, cit., 88 ss., 345 ss.

¹⁷ NICOLÒ, *Gli effetti della svalutazione della moneta nei rapporti di obbligazione*, in *Foro it.*, 1944-1946, IV, 41 ss. I presupposti del ragionamento lì esposti sono ravvisabili già in Id., *L'adempimento dell'obbligo altrui*, Milano, 1936, in specie 145 ss.; cfr. inoltre Id., voce *Adempimento (diritto civile)*, in *Enc. dir.*, I, Milano, 1958, 554 ss. A monte, sarebbe opportuno tenere in considerazione l'impostazione di SCADUTO, *I debiti pecuniari e il deprezzamento monetario*, Milano, 1924.

¹⁸ Più ampiamente, DALLA MASSARA, *Le obbligazioni pecuniarie*, cit., 10 ss., nonché 41 ss.

¹⁹ Così, perlomeno, pare a me: cfr. DALLA MASSARA, *Le obbligazioni pecuniarie*, cit., 44 ss.

In questi casi il denaro non costituisce l'oggetto *ab origine* dell'obbligazione, bensì rivela la sua funzione in quanto esso risulta in grado di rappresentare la *mensura* di un bene altro; dunque, il denaro si offre quale misuratore di valore.

Come si sa, il terreno di elezione dei debiti di valore è quello della responsabilità da fatto illecito: lì il denaro funge da succedaneo di beni altri, come la salute, l'integrità personale, quella patrimoniale e via discorrendo.

Sul terreno della responsabilità potrà vedersi operare in modo plastico la *Silberung*, ossia quella trasformazione nella moneta-misuratore che l'espressione tedesca così efficacemente evoca.

Non è opportuno qui soffermarsi sulle difficili confinzioni cui costringe uno sforzo di mappatura della casistica in tema di debiti di valuta e di valore. Per esemplificare, è risaputo che la giurisprudenza annovera tra i debiti di valore quello nascente da arricchimento senza giusta causa, mentre intende come debito di valuta il pagamento dell'indebito²⁰.

Tanto basta per rilevare come la generale polarità tra fatto lecito e fatto illecito non sia affatto in grado di rendere ragione del confine tra debiti di valuta e di valore; si tratta di una distinzione che può emergere soltanto dall'analisi dell'oggetto originario dell'obbligazione: e rispetto a ciò – torniamo al punto – il carattere della determinatezza (ovvero della determinabilità) della somma di denaro svolge un ruolo essenziale.

Ebbene, se quello appena descritto è uno scenario che appare piuttosto consolidato, è venuto ora il momento di dire su quale fenomeno di trasformazione intendo soffermare l'attenzione.

Suggerisco di guardare alla pronuncia a Sezioni Unite n. 17989 del 2016²¹: nel ragionamento che lì propone la Suprema Corte appaiono messe in discussione alcune delle premesse dell'impianto tradizionalmente ascarelliano di cui ho detto dianzi.

²⁰ Quanto alla natura valutaria della ripetizione dell'indebito, Cass., 1 agosto 2001, n. 10498, in *Mass. Giust. civ.*, 2001, 1519; Cass., 8 novembre 2002, n. 15696, in *Mass. Giust. civ.*, 2002, 1935 s. Sulla classificazione in termini di debito di valore dell'arricchimento senza causa, Cass., 7 marzo 2007, n. 5278, in *Mass. Giust. civ.*, 2007, 523 s.; Cass., 26 settembre 2005, n. 18785, in *Mass. Giust. civ.*, 2005, 2202 s.; Cass., 6 febbraio 1998, n. 1287, in *Giust. civ.*, 1998, I, 3181 ss.; Cass., 20 gennaio 1994, n. 517, in *Mass. Giust. civ.*, 1994, 56; Cass., 9 novembre 1993, n. 11061, in *Corr. giur.*, 1994, 54 ss. Su tutto ciò, cfr. DALLA MASSARA, *Le obbligazioni pecuniarie*, cit., 21 ss.

²¹ Si tratta di una sentenza che è stata oggetto di molte riflessioni: cfr. D'ONOFRIO, *Obbligazioni pecuniarie: l'intervento delle Sezioni Unite sul luogo dell'adempimento*, in *Contr.*, 2017, 29 ss.; BRIZZOLARI, *Le Sezioni Unite sul requisito della liquidità nelle obbligazioni pecuniarie*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2017, I, 236 ss.; ORIANI, *Le Sezioni Unite sulla portabilità (ridotta) dei crediti pecuniari*, in *Corr. giur.*, 2017, 323 ss.; ASPRELLA, *Competenza territoriale, 'mora ex re' e obbligazioni liquide*, in *Corr. giur.*, 2017, 327 ss.; TROTTA, *Il 'forum destinatae solutionis' nelle obbligazioni 'portables': sul concetto di liquidità*, in *Giur. it.*, 2017, 1064 ss.; BIARELLA, *'Forum destinatae solutionis': la 'liquidità' che individua la competenza territoriale*, in *Studium iuris*, 2017, 127 ss.; PEPE, *Obbligazioni pecuniarie e luogo dell'adempimento*, in *Studium iuris*, 2017, 201 ss. Proprio muovendo da quella decisione avevo proposto alcune idee in DALLA MASSARA, *Liquidità e illiquidità, valuta e valore: per una ridefinizione dei confini concettuali*, in *Riv. dir. civ.*, 2018, 536 ss.

Il punto prospettico che i Giudici si trovavano ad adottare è quello del luogo dell'adempimento.

Sulla base di quanto previsto in contratto, il creditore-attore aveva infatti preteso la corresponsione di una somma, ma il *quantum debeatur* non emergeva con piena evidenza dal regolamento contrattuale.

Chiara era però l'esigenza di discernere se la somma pretesa fosse determinata ovvero indeterminata: ciò sotto plurimi profili operativi.

Anzitutto, la determinatezza è decisiva in funzione dell'applicazione dell'art. 1182, comma 3, c.c., in base al quale l'esecuzione della prestazione deve avvenire presso il domicilio del creditore. In altre parole, alla determinatezza della somma si collega la regola della portabilità del debito.

Come ho detto, proprio questo è il punto prospettico da cui i Giudici guardano alla questione: la lettura che la Suprema Corte fornisce dell'espressione "obbligazione avente per oggetto una somma di denaro" (art. 1182, comma 3, c.c.) va nel senso che il titolo dell'obbligazione sia in grado di quantificare in modo stringente l'ammontare della somma, senza che possano residuare margini di discrezionalità²².

Si deve considerare che in diretta connessione con la determinatezza della somma opera la regola sulla mora *ex re* del debitore pecuniario: gli effetti dell'art. 1224, primo e secondo comma, c.c. vengono in tal caso a decorrere senza che si renda necessaria l'intimazione del creditore, secondo quanto previsto dall'art. 1219, n. 3, c.c.

Quel medesimo tratto della determinatezza della somma conduce poi a una differente applicabilità delle regole in tema di competenza del giudice. Qui occorre guardare al rilievo dell'art. 20 c.p.c., ove è fissata la regola del *forum solutionis*.

Una volta che ci si collochi sul terreno processuale, si deve senza dubbio tener presente il principio della domanda. Com'è noto, in base all'art. 10 c.p.c., il valore della causa è quello che emerge dall'atto di citazione, anche se in proposito non si potrebbe trascurare il ruolo giocato dall'art. 38 c.p.c.: le questioni di incompetenza sono decise, ai soli fini della competenza, tenendo conto di quello che risulta dagli atti.

In effetti, dopo la riforma del 2009, alla valutazione del *quantum* reso oggetto della domanda possono concorrere, qualora ciò sia reso necessario dall'eccezione del convenuto o dal rilievo del giudice, le sommarie informazioni che il giudice stesso intenda assumere²³.

Tutto ciò basta per dire che la sentenza a Sezioni Unite del 2016 segna una radicale ridefinizione del quadro generale in tema di obbligazioni pecuniarie.

Gli stringenti criteri di liquidabilità della somma, cui i Supremi Giudici ancorano la loro decisione sul luogo dell'adempimento, definiscono una *regula iuris* alternativa rispetto a quella tradizionalmente adottata con riguardo ai debiti di valuta.

²² Più ampiamente, DALLA MASSARA, *Liquidità e illiquidità*, cit., 536 ss., in specie 540 ss.

²³ È uno snodo processuale sul quale mi ero soffermato in DALLA MASSARA, *Liquidità e illiquidità*, cit., 541.

L'archetipo della *certa pecunia*, fondato sulla determinatezza del *quantum* di denaro oggetto dell'obbligazione, viene rivisitato in chiave profondamente trasformativa. L'impatto di quella decisione – a mio parere non da subito valutato in tutte le sue implicazioni²⁴ – si spinge allora ben oltre i confini del tema del luogo di esecuzione della prestazione: come ho cercato di mostrare poc'anzi, la nuova *regula iuris* incide anche sull'automaticità della mora, nonché sulla competenza del giudice.

Si tratta di una ridefinizione che coinvolge l'intera vicenda dell'obbligazione pecuniaria, con particolare riguardo al momento estintivo, producendo implicazioni sul terreno sostanziale non meno che su quello processuale.

4. Passato e futuro dell'architettura ascarelliana

Come si è visto, il criterio più restrittivo adottato dalla decisione a Sezioni Unite del 2016, rispetto a quello che si colloca alla base dell'identificazione dei debiti di valuta, appare potenzialmente in grado di destabilizzare l'impianto ascarelliano.

Nello stabilire la necessità di uno stringente criterio di liquidabilità della somma, la Corte di Cassazione ha posto in essere un silenzioso scardinamento del sistema precedente: ciò è ottenuto proprio mercè la profonda revisione del paradigma della determinatezza.

Vorrei soffermarmi ora sulle ragioni che possono dirsi alla base di siffatta trasformazione.

Si può dire che, ancora al tempo di Ascarelli, il modello su cui si plasmava la struttura del debito di valuta era quello della somma concessa a titolo di mutuo: si trattava, in senso proprio, di una *certa credita pecunia*.

La determinatezza era dunque da intendersi in un senso rigoroso, tal quale può ricavarsi da un sistema giuridico-economico che attribuiva centralità all'obbligazione avente per oggetto la restituzione del *tantundem eiusdem generis et qualitatis*, in quanto somma determinata per definizione. In altre parole, era ancora il modello della *condictio*, utilizzata *in primis* come azione diretta alla restituzione della somma erogata per un prestito di consumo, a esercitare una fondamentale funzione propulsiva.

È da dire che via via nel tempo, dopo Ascarelli, attraverso progressive estensioni operate dalla giurisprudenza, si giunse a ricomprendere, entro il paradigma del debito di valuta, numerose ipotesi nelle quali l'obbligazione aveva per oggetto una somma non determinata, seppur determinabile sulla base di criteri definiti: emblematico è il caso dei crediti di lavoro o previdenziali²⁵; e poi, addirittura, si arrivò a includere nel prime-

²⁴ Mi riferisco principalmente alle implicazioni sistematiche, ossia alla compatibilità tra l'impianto ascarelliano, su cui si basa la distinzione tra debiti di valuta e di valore, e l'impostazione emergente dalla sentenza a Sezioni Unite: sul punto, DALLA MASSARA, *Liquidità e illiquidità*, cit., 547 ss.

²⁵ A titolo di esempio, Cass., 24 febbraio 1988, n. 1994, in *Rep. Foro it.*, voce *Previdenza sociale*, n. 1106.

tro dei debiti di valuta tutte quelle obbligazioni che, in ogni modo, potessero dirsi sorte avendo per oggetto *ab origine* una somma di denaro. Pensiamo al caso esemplare del credito vantato da colui che, una volta dichiarata la nullità di un contratto di associazione in partecipazione per la gestione di una farmacia, aveva preteso il rimborso della metà del valore della farmacia; ebbene, i giudici della Suprema Corte stabilirono la natura valutaria del debito, perché quest'ultimo aveva per oggetto, sin dall'origine, una prestazione pecuniaria, addirittura "a nulla rilevando che tale somma necessiti di una operazione di stima per addivenire alla sua quantificazione"²⁶: evidente è che qui ci si colloca ben oltre la determinabilità della somma.

Insomma, specie nel corso degli anni Novanta del secolo passato, il campo dei debiti valutari fu esteso fino a ricomprendere tante figure che altrimenti si sarebbero potute considerare di valore.

Il punto è che quel mondo appare oggi profondamente trasformato.

Credo si possa affermare che le regole anticamente pensate per un'obbligazione avente a oggetto una somma determinata (si ponga mente di nuovo all'archetipo della *certa pecunia*) non si rivelano più in grado di contenere la tumultuosa complessità del presente.

Al fondo, quel che più di tutto sembra entrato in profonda crisi è l'anelito a fare della moneta l'unico ed esatto misuratore universale di valore.

Oggi appare chiaro, invece, che la moneta non è capace di soppesare ogni bene.

Per utilizzare la terminologia di Ascarelli, se la pretesa è che tutto sia *mensurabilis*, ciosiché la moneta dovrebbe farsi *mensura* che invariabilmente conduce a un *mensuratum*, proprio nella meccanicità di tali passaggi si scorge il punto di crisi.

Questo è il mondo che ci appare oggi decisamente alle spalle.

È l'eccessiva dilatazione del campo di applicazione delle obbligazioni pecuniarie, frutto di questa straripante pretesa, ad aver condotto alla messa in discussione del modello dei debiti di valuta.

Se così è, quella attuata dalla nostra giurisprudenza altro non si rivela che una reazione di fronte all'incontrollabile complessità del contemporaneo; ed è una reazione che ha preso la traiettoria di una forte rastremazione dei criteri in base ai quali una somma possa dirsi determinata.

In questa luce credo sia da leggere la decisione con cui – come si è visto – la Suprema Corte nel 2016 è intervenuta a confinare entro un'area più ristretta l'applicabilità della regola in tema di portabilità, con le ulteriori implicazioni che una siffatta impostazione comporta in ordine alla definizione della norma sull'automaticità della mora, nonché con riguardo all'art. 20 c.p.c. sulla competenza del giudice.

Va detto che, nella motivazione di quella sentenza, restava del tutto in ombra l'impatto di un tal quale riposizionamento delle regole sulle obbligazioni pecuniarie rispetto

²⁶ Così, testualmente, Cass., 20 gennaio 1995, n. 634, in *Mass. Giust. civ.*, 1995, 113.

all'applicabilità dell'art. 1282 c.c., sugli interessi corrispettivi, nonché dell'art. 1224 c.c., in materia di interessi moratori e di maggior danno²⁷.

Orbene, è troppo azzardato proporre una lettura di sistema di questo fenomeno di radicale trasformazione della funzione della moneta?

Per un verso, è da tenere in considerazione il vistoso processo di 'complessificazione' delle operazioni giuridiche di maggiore rilevanza economico-finanziaria.

La determinazione del *quantum* di moneta oggetto dell'obbligazione pecuniaria appare sempre più sovente il frutto di un'elaborazione che prende a riferimento un numero ampio di variabili: si pensi, solo per fare un esempio, alla determinazione del corrispettivo che è usuale praticare in una normale operazione di cessione di partecipazioni²⁸.

Per altro verso, a volersi collocare entro una visione ancor più larga dei fenomeni, è a una sorta di diffuso pan-peculiarismo che si potrebbe imputare questa pretesa di assoluta preponderanza delle obbligazioni pecuniarie rispetto a tutte le altre tipologie di obbligazioni.

Certo, v'è spazio perché qualcuno chiosi che proprio questo altro non è che il capitalismo. Ciò potrebbe affermarsi anche evocando la diagnosi marxiana, giacché è sotto gli occhi di tutti la spinta verso una progressiva quanto inarrestabile traduzione di ogni valore della nostra società in termini pecuniari. Però, alla pervasività del modello dell'obbligazione pecuniaria più non corrisponde il nitore della sua struttura. Ecco allora il senso della scelta della Corte Suprema di chiudere entro un recinto stretto – se si vuole, più vicino all'archetipo della *certa pecunia* – l'ambito normativo specificamente riferibile alle obbligazioni pecuniarie.

5. Una ricostruzione articolata

Sarebbe semplicistico pensare che, con la pronuncia della Cassazione n. 17989 del 2016, sia segnato tutt'a un tratto il superamento del sistema improntato alla distinzione tra debiti di valuta e debiti di valore.

Chiaro è che, se il criterio di applicazione delle regole che si riferiscono alle obbligazioni pecuniarie non fosse più quello che in passato identificava il modello dei debiti di valuta, si dovrebbe prendere coscienza del fatto che la nobile architettura ascarelliana ha esaurito il suo servizio.

Come si usa dire, *entia non sunt multiplicanda praeter necessitatem*, sicché si rivelerebbe fatuo anche ogni omaggio alla tradizione, mediante l'uso di linguaggio e di categorie del passato, se in vista dell'individuazione del regime applicabile ciò che rileva

²⁷ Cfr. DALLA MASSARA, *Liquidità e illiquidità*, cit., 545 ss.

²⁸ Per un approfondimento su taluni meccanismi di determinazione e di adeguamento del corrispettivo, in materia di cessione di partecipazioni, F.P. PATTI, *Meccanismi di 'price adjustment' e 'penalty rule' nella vendita di partecipazioni societarie*, in *Oss. dir. civ. comm.*, 2017, 133 ss.

è unicamente il riscontro di quello stringente criterio di liquidabilità della somma che viene imposto dalla sentenza del 2016.

Si tenga conto che, stando ad Ascarelli, “tutti i debiti liquidi sono di valuta, ma non tutti i debiti di valuta sono liquidi”²⁹: il che equivale a dire che, in quella costruzione, era mantenuta l’esistenza di una fascia di debiti illiquidi e, ciò nondimeno, di natura valutaria.

Sottolineo quest’aspetto per mettere in chiaro come il criterio prescelto dalla decisione del 2016, per sé considerato, si prospetti in termini di alternative rispetto a quello su cui si fonda la categoria dei debiti di valuta.

Come ho anticipato, credo che non possa tuttavia accreditarsi l’idea di una repentina obliterazione della costruzione basata sul riparto tra debiti di valuta e di valore, in quanto categorie identificative di differenti regimi.

Al riguardo, basti solo un esempio: è senz’altro consolidata la tesi stando alla quale sono di natura valutaria, sebbene illiquidi, quei debiti che permangono in una condizione di indeterminatezza per responsabilità del debitore; il che accade quando quest’ultimo tenga un comportamento ingiustificatamente dilatorio ovvero quell’indeterminatezza dipenda da un suo fatto doloso o colposo³⁰. Fondamentale, in tal caso, è che possa ravvisarsi un rapporto di causalità tra la condotta del debitore e l’indeterminatezza quantitativa del debito.

In ipotesi come questa, è da credere che gli interessi – ai quali non può che essere riconosciuta natura moratoria – decorrano già dal momento dell’*interpellatio*, pur ferma restando la loro illiquidità. Quindi, di contro al brocardo *in illiquidis non fit mora*, ci troveremo di fronte a una situazione nella quale il debito, pur illiquido, si rivela produttivo di interessi moratori.

Sol che si prenda atto del sopravvivere di una tal quale corrispondenza tra *nomina* e *regulae iuris* è sufficiente a giustificare una conclusione nel senso che la categoria dei debiti di valuta non possa dirsi obliterata.

Per concludere sul punto, la morfologia delle obbligazioni pecuniarie è stata oggetto, in questi anni recenti, di significative ridefinizioni. La sovrapposizione tra categorie vecchie e nuove, le une e le altre rispondenti a logiche differenti, ha reso vana l’aspirazione dell’interprete a disporre di poche linee, sufficienti a definire l’applicabilità un

²⁹ Così ASCARELLI, *Studi giuridici sulla moneta*, Milano, 1952, 147.

³⁰ L’argomento è ricavabile *a contrariis* da Cass., 30 aprile 2014, n. 9510, nella quale si stabilisce la decorrenza degli interessi moratori dall’*interpellatio* – dunque dal momento della costituzione in mora *ex persona* – e non, invece, dalla sentenza che ha liquidato il credito, in quanto il ritardo nella liquidazione del credito era causato dal comportamento del debitore che aveva pretestuosamente contestato l’obbligazione a proprio carico. In letteratura, RAVAZZONI, voce *Mora del debitore*, in *Noviss. dig. it.*, X, Torino, 1964, 906; MAZZARESE, voce *Mora del debitore*, in *Dig. disc. priv., sez. civ.*, XI, Torino, 1994, 446; F. GAMBINO, *Le obbligazioni*, I, *Il rapporto obbligatorio*, in *Tratt. Sacco*, Assago, 2015, 368 s.; ulteriori riferimenti giurisprudenziali e dottrinali in DALLA MASSARA, *Le obbligazioni pecuniarie*, cit., 350 s., nt. 18.

sistema coerente di regole. Piuttosto, occorre far fronte alla necessità di procedere all'identificazione di plessi normativi di diversa origine, operanti entro il medesimo perimetro: certo, rimane imprescindibile l'esigenza di individuare il criterio-guida che volta per volta conduce all'applicazione dell'una o dell'altra regola.

6. Le trasformazioni della *res-moneta*

In questa seconda parte del mio discorso, intendo sviluppare alcune considerazioni con riguardo alle trasformazioni di cui negli anni recenti la moneta si è resa soggetto. In tal caso, leggendo il genitivo contenuto nel titolo del nostro incontro in senso soggettivo, si tratta di evidenziare le più significative trasformazioni di cui la moneta si è resa protagonista, in relazione allo scenario generale.

Vorrei qui muovere dai seguenti assunti di partenza.

In primo luogo, è una tradizione giuridica bimillenaria quella che ha consegnato a noi l'idea di moneta intesa come *res*: storicamente, la moneta non è mai andata disgiunta dalla materialità.

In secondo luogo, l'idea di moneta intesa come *res* ha sempre fatto tutt'uno con la concezione del mezzo di pagamento munito della *fides publica*.

Iniziamo proprio da questo secondo aspetto.

Già prima ho fatto richiamo al principio nominalistico, consacrato nell'art. 1277 c.c.: di tale principio occorre valorizzare appieno, entro la prospettiva evidenziata, la matrice giuspubblicistica.

In effetti si può osservare che l'affermazione del corso legale della moneta, nel suo inscindibile nesso con l'invariabilità della somma oggetto dell'obbligazione, rappresenti per natura intrinseca l'esito di un gesto d'imperio. È proprio in quanto la monetazione deriva dall'esercizio di un atto di potere che il pezzo monetario reca l'effigie del Cesare. Lì è il simbolo stesso del pubblico potere; anzi quell'immagine è determinante nell'assicurare *publica fides* alla *res-moneta*³¹.

Se fin dalle origini la moneta si offre quale metafora del potere, evidente è in qual misura lo scenario appaia profondamente mutato con l'avvento dello Stato nazionale; in specie facendo leva sulla dottrina molineiana, la moneta viene ad assumere un ruolo centrale nell'edificazione materiale e ideale dello Stato moderno.

Tra l'Ottocento e il Novecento, le vicende della moneta finiscono poi per intrecciarsi strettamente con quelle dello Stato nazionale, segnatamente nella ridefinizione delle sue forme, nonché nell'estensione delle sue funzioni.

Fissando con un sol colpo di spada il corso legale della moneta e l'invariabilità dell'ammontare del debito, il nominalismo sempre ha affidato alla moneta anche la missione di contrassegnare un'identità collettiva: il che Giorgio Oppo aveva avuto occasione

³¹ Cfr. DALLA MASSARA, *Le obbligazioni pecuniarie*, cit., 75 ss., 96 ss.

di osservare in modo quantomai suggestivo, a margine di un passaggio epocale, quale fu quello della transizione dalla lira all'euro³².

Vent'anni fa si realizzò una trasformazione decisiva anche dal punto di vista di come possa intendersi la sovranità monetaria: se il nominalismo novecentesco aveva consegnato allo Stato nazionale la prerogativa di esercitare il controllo sui mezzi di pagamento, con l'introduzione dell'euro fu da subito chiaro che la Banca Centrale Europea avrebbe accentrato a sé la porzione più significativa di questa funzione³³.

Molti e assai fitti sono gli interrogativi che oggi possono sorgere in tema di politica delle istituzioni: per un verso, lo Stato nazionale pare aver abdicato a segmenti assai significativi della propria sovranità monetaria; per altro verso, alla *fides publica* tutt'ora occorre fare affidamento se si voglia tracciare una linea di separazione tra la moneta di corso legale e la valuta convenzionale.

Ancor oggi, soltanto questa sottile linea di distinzione è in grado di illuminare il dibattito in tema di criptovalute³⁴.

Ciò detto con attenzione al profilo della *fides publica*, è però sotto il profilo della consistenza della *res* che si evidenziano i mutamenti più radicali³⁵.

L'impressione è nel senso che siano venute a sovrapporsi due dinamiche, differenti eppure correlate, le quali hanno inciso profondamente sulla concezione della *res*-moneta.

Un primo arco di trasformazione è quello che si correla alla spinta, fattasi sempre più vigorosa negli ultimi vent'anni, in direzione del riconoscimento di strumenti di pagamento alternativi rispetto alla moneta di corso legale.

Questa prima linea va nel senso dell'estensione dell'efficacia solutoria che possa derivare dal pagamento effettuato con mezzi i quali, a ben vedere, sono ancora connotati da

³² In effetti, Oppo ne aveva registrato l'importanza non soltanto come «fatto tecnico, economico e giuridico», ma soprattutto per il rilievo «culturale, del costume, psicologico e anche linguistico»: cfr. OPPO, *Lira e euro nel 'periodo transitorio'*, in *Principi e problemi del diritto privato. Scritti giuridici*, VI, Padova, 2000, 246.

³³ Cfr. MARZULLI, *Il 'convitato di pietra': la sovranità monetaria nel dibattito costituzionalistico. Spunti di riflessione per una critica costituzionalistica della moneta unica europea*, in *Rivista AIC*, 2014, 2.

³⁴ Cfr. M. CIAN, *La criptovaluta*, cit., 315 ss.; SEMERARO, *Moneta legale*, cit., 237 ss., in specie 241; CAMPAGNA, *Criptovalute*, cit., 183 ss.

³⁵ A monte si pongono le inesauribili difficoltà collegabili allo statuto concettuale della 'cosa': cfr. ZENO-ZENCOVICH, voce *Cosa*, in *Dig. disc. priv., sez. civ.*, Torino, 1989, 420 ss.; in questa prospettiva, di recente GIULIANO, *Le risorse digitali nel paradigma dell'art. 810 cod. civ. ai tempi della blockchain*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2021, II, 1214 ss., ove sono ampi riferimenti di letteratura; con attenzione a una decisione della High Court inglese, cfr. CALZOLAIO, *La qualificazione del bitcoin: appunti di comparazione giuridica*, in *Danno e resp.*, 2021, 188 ss.; più ampiamente, sui nuovi scenari della *cashless society*, BOSI, *Considerazioni giuridiche sulla natura della moneta*, in *Giur. comm.*, 2019, I, 106 ss. Il tema complessivo delle trasformazioni della moneta, in relazione all'antico paradigma della consegna materiale, è al centro della monografia di MARINO, *Dalla 'traditio pecuniae' ai pagamenti digitali*, Torino, 2018.

materialità: assai nota è la cospicua giurisprudenza che a più riprese ha impostato e poi via via definito – tracciando un profilo che oggi si presenta piuttosto stabilizzato – il quadro dei problemi posti dal pagamento a mezzo di assegno circolare, assegno di traenza, assegno bancario e altre modalità similari³⁶.

Com'è noto, la giurisprudenza aveva individuato una trincea di resistenza nella ricostruzione di quelle forme di pagamento in termini di *datio in solutum* o *pro solvendo*. Stando a siffatta ricostruzione, si sarebbe dovuta porre in premessa l'idea che lo strumento di pagamento diverso dal denaro contante costituisca un *aliud*: sicché, onde ottenere l'effetto estintivo, non si potrebbe prescindere dall'accettazione dal creditore.

Certo, in guisa di temperamento di un'impostazione che dunque collocava il debitore in una posizione peggiore, sarebbe intervenuto il limite rappresentato dalla non opponibilità del rifiuto da parte del creditore al quale quell'adempimento fosse stato offerto mediante *aliud*; il limite sarebbe quello rispondente a un principio generale di correttezza e buona fede.

Proprio le premesse che ho sinteticamente rappresentato sono quelle su cui intervenne la pronuncia a Sezioni Unite n. 26617 del 2007.

In quell'occasione, l'impianto che fino ad allora pareva consolidato venne ribaltato facendo leva – oltretutto sulle prassi in materia – sull'idea che la moneta, piuttosto che essere in linea di principio *res*, integri nulla più che un potere d'acquisto monetario³⁷.

Un'impostazione non dissimile è quella che si coglie nella sentenza della Corte di Giustizia europea del 3 aprile 2008 C-306/06³⁸.

Anche dal tessuto argomentativo di tale decisione si coglie l'idea che il pagamento – nel caso specifico effettuato a mezzo di bonifico bancario – sia da intendere come attribuzione di valore.

Dunque, in sede di Corte di Giustizia veniva superata l'antica idea stando alla quale *solvere est alineare*, e ciò sotto il duplice riguardo per cui l'oggetto del pagamento non è una *res* e di quest'ultima con il pagamento non si trasferisce la proprietà.

³⁶ Su cui possono prendersi a riferimento, senza che qui sia possibile approfondire le specificità di ciascuno degli strumenti di pagamento alternativi alla moneta di corso legale, Cass., 9 aprile 2021, n. 9490, dalla quale emerge un confronto tra l'assegno bancario e quello circolare; Cass., 30 settembre 2014, n. 20643, sull'assegno bancario; Cass., 24 aprile 2010, n. 13658, in tema di assegno circolare. Quanto ai problemi peculiarmente posti dall'assegno bancario, si veda soprattutto VENTURELLI, *Offerta e ingiustificato rifiuto di assegno bancario*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2011, 1209 ss. Su questi problemi, MARINO, *Dalla 'traditio pecuniae'*, cit., 33 ss.

³⁷ Cfr. VENTURELLI, *Esibizione di assegno ed esatto adempimento dell'obbligazione pecuniaria*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2008, 1407; LEMME, *La rivoluzione copernicana della Cassazione: la moneta legale, dunque, non coincide con la moneta fisica*, in *Banca borsa tit. cred.*, 2008, II, 553; PENNASILICO, *L'estinzione della obbligazione pecuniaria mediante assegno circolare: a proposito di interpretazione 'evolutiva' della legge*, in *Rass. dir. civ.*, 2010, 777; DALLA MASSARA, *Le obbligazioni pecuniarie*, cit., 144 ss.

³⁸ Cfr. VENUTI, *Pagamento mediante versamento su conto bancario e 'mora debendi' nella disciplina in materia di ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali*, in *Eur. dir. priv.*, 2008, 1029 ss.; DALLA MASSARA, *Le obbligazioni pecuniarie*, cit., 151 ss.

Quel che sembra realizzarsi, invece, è la progressiva attrazione del pagamento entro l'area dell'accreditamento. Lunghi dal pensare che l'estinzione dell'obbligazione pecuniaria dipenda da un atto traslativo, essa si lega al buon esito di un accrescimento di valore pecuniario.

Tornerò tra breve su quest'aspetto.

Prima, almeno un cenno vorrei dedicare al secondo arco entro cui è possibile iscrivere un differente processo di trasformazione della moneta, collegato ma non sovrapponibile al primo: alludo al processo di virtualizzazione della moneta che si impose soprattutto a partire dal 2008, ossia da quando sulla scena dell'economia globale fece irruzione il fenomeno dei bitcoin.

Occorre notare che, in questo caso, non assume rilievo un mezzo di pagamento alternativo al denaro, pur avente natura di *res*; ben più radicalmente, al fondo dell'idea di moneta virtuale sembra esservi l'ideale obiettivo di raggiungere uno svuotamento dall'interno dell'idea classica di denaro³⁹. In questo caso, pare a me che la dematerializzazione della moneta vada di pari passo con la sua convenzionalizzazione, se così si vuol dire.

Il punto d'approdo è rappresentato da una moneta che sembra aver smarrito del tutto la sostanza di *res* e, al contempo, circola su base convenzionale; inoltre, essa si pone in aperta contestazione rispetto al canone della *fides publica*. Il bitcoin, ossia la più nota delle criptovalute, è una moneta virtuale che, addirittura su un piano politico-ideologico, si propone in termini di alternatività rispetto alla moneta di corso legale.

Non intendo tuttavia soffermarmi sui tanti profili di complessità che si collegano alla moneta virtuale, giacché altri in questa sede se ne occuperanno.

7. Recenti frontiere

Se si voglia cogliere il profilo delle nuove frontiere entro cui pare collocarsi la moneta nel contemporaneo, non si può oggi che guardare alla sentenza della Corte di Giustizia UE del 26 gennaio 2021, cause riunite C-422/19 e C-423/19, Dietrich e Häring.

In tale decisione si ravvisa il tornante che segna il compiuto superamento dell'idea della *res-moneta*, però rimanendo entro la cornice dell'idea della moneta munita di *fides publica*.

Per come viene posto all'attenzione dei Giudici, il problema è quello della rifiutabilità, da parte del creditore, dell'adempimento che il debitore intenda effettuare con moneta avente corso legale. In particolare, creditore era in quel caso l'ente radiotelevisivo pubblico dell'Assia, mentre debitori erano due abbonati di quel medesimo *Land*. Un po' per puntiglio personale dei debitori, ma forse assai più per effetto del proselitismo pra-

³⁹ Per una rappresentazione d'insieme sulle continuità e discontinuità dell'idea di denaro, SANTORO, *Considerazioni sulla moneta*, in *Dir. banca merc. fin.*, 2022, 185 ss.

ticato da taluni gruppi di protesta piuttosto diffusi in Germania, i debitori non cedevano all'idea di effettuare un pagamento che non fosse in moneta corrente⁴⁰.

Il problema appare quindi ribaltato rispetto a come si è soliti osservarlo.

Ciò nel senso che qui la richiesta di pagamento a mezzo di strumenti alternativi proviene dal lato del creditore e il rifiuto invece dal lato del debitore; come si è detto, il debitore pecuniario non intende rinunciare all'utilizzo della moneta di corso legale.

Chiamata a decidere la questione, la Corte di Giustizia statuisce l'intangibilità, almeno in linea di principio, del corso legale della moneta: quindi, anche l'accettazione della moneta di corso legale da parte del creditore continua a rappresentare la regola. Al contempo, con cospicuo spirito di adattamento al caso concreto, la Corte riconosce che, in ragione di valutazioni di pubblico interesse, quella regola possa incontrare deroghe. In particolare, proprio per la scelta di tenere in stima le esigenze organizzative che erano state fatte valere dall'emittente radiotelevisiva, la Corte decide che nella specie debba essere assecondata la richiesta del creditore di effettuare il pagamento mediante uno strumento alternativo alla moneta di corso legale.

Certo, non sfugge il pragmatismo – corrispondente allo spiccato antidogmatismo – tipico della Corte europea.

La decisione si rivela nei suoi esiti sorprendente, per lo meno se la si osserva nella prospettiva tradizionale entro cui mi sono dapprincipio collocato; basti pensare che, nel nostro ordinamento, il rifiuto di un'offerta di pagamento con moneta di corso legale integra il reato di cui all'art. 693 c.p.

Vi è spazio quindi per concludere nel senso che il futuro ci riserverà un superamento dell'idea della *res-moneta*, ancorché senza travalicare la cornice segnata dall'idea (pur rinnovata) di una moneta caratterizzata dalla *fides publica*?

Come si vede, siamo a cospetto di mutamenti di portata storica, in grado di sovvertire nel profondo le architetture della nostra cultura giuridica.

Resterebbe a questo punto da chiedersi, in specie avendo riguardo al quadro normativo italiano, quanto la legislazione speciale abbia inciso su questo tipo di trasformazione.

Non v'è dubbio che al superamento della *res-moneta* certamente abbia contribuito in modo decisivo la fitta normativa via via stratificatasi in tema di soglie di pagamento in contante, non meno che la legislazione sui servizi di pagamento: penso anzitutto al regime delineato nel d.lgs. 2010 n. 11, con successive modificazioni, a monte del quale si rinviene la direttiva 2007/64/CE⁴¹.

⁴⁰ Sulla pronuncia della Corte europea, SANTORO, GRECO, *Limiti all'uso del contante e regime giuridico del corso legale delle banconote in euro*, in *Giur. comm.*, 2022, II, 61 ss.; VANINI, *L'adempimento dell'obbligazione pecuniaria fra limiti nazionali al trasferimento del contante e interpretazione uniforme della nozione di corso legale dell'euro: coordinate per una proposta ricostruttiva*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2021, 900 ss.

⁴¹ Cfr. SANTORO, *Gli istituti di pagamento*, in *Armonizzazione europea dei servizi di pagamento e attuazione della direttiva 2007/64/CE*, a cura di RISPOLI FARINA, SANTORO, SCIARRONE ALIBRANDI, TROIANO,

Certo è che all'erosione della concezione classica della moneta di corso legale ha contribuito un insieme di fattori concomitanti.

Sorge allora il dubbio se abbia ancora un senso muovere dall'idea della centralità all'art. 1277 c.c.

L'impressione è che si tratti comunque di una centralità relativa, da intendersi in termini elastici.

Già per come fu pensato dai redattori del 1942, il sistema del nostro codice esibisce una sorprendente capacità di adattamento: basti tenere in considerazione l'art. 1281 c.c., stando al quale "le norme che precedono si osservano in quanto non siano in contrasto con i principi derivanti da leggi speciali".

Con non poca lungimiranza, i padri del nostro codice stabilirono in effetti che i contenuti dell'art. 1277 c.c. dovessero coordinarsi con i principi derivanti da leggi speciali. Ma, se già in sé rimarchevole è che di principi si parli in relazione alla legislazione speciale, un passo a monte mette conto rilevare la possibilità per l'interprete di innovare il sistema tradizionale senza che per questo debba essere messo in discussione l'art. 1277 c.c.

Quest'ultimo non sarebbe affatto inciso dalla dematerializzazione della moneta ove, prima dell'operatività dell'art. 1281 c.c., sia accreditata la distinzione tra il denaro in quanto tale, *Geld*, e il veicolo che realizza la movimentazione del denaro, *Zahlungsmittel*. La dematerializzazione opererebbe su questo secondo piano, lasciando imperturbato il denaro nella sua consistenza concettuale, ancora plasmata sull'art. 1277 c.c.

L'intero discorso potrebbe allora apparire reimpostato nei termini di un temperamento del principio nominalistico.

All'evidenza è, quella poc'anzi evocata, una distinzione concettuale, la quale vale prima di ogni valutazione *de lege lata*⁴². Sicché, se si accetta la premessa, si comprende come l'intero dibattito recente intorno agli strumenti alternativi di pagamento e alla dematerializzazione del denaro verrebbe a collocarsi sul terreno delle modalità di sua movimentazione, senza interferenze con il tema della natura del denaro *per se* considerato. In altre parole, il superamento della forma *res-moneta* lascerebbe impregiudicata l'idea di fondo della moneta di corso legale.

Milano, 2009, 64 ss.; INZITARI, *L'adempimento dell'obbligazione pecuniaria nella società contemporanea: tramonto della carta moneta e attribuzione pecuniaria per trasferimento della moneta scritturale*, in *Banca borsa tit. cred.*, 2007, I, 133 ss.

⁴² L'idea che quello del creditore sia un interesse alla giuridica disponibilità della somma (allo scopo di disporre), al di là della modalità di movimentazione del denaro, è al fondo del pensiero di SANTORO, *L'efficacia solutoria dei pagamenti tramite intermediari*, in *Diritto dei sistemi di pagamento*, a cura di CARRIERO, SANTORO, Milano, 2005, in specie 90 ss., cui *adde* SANTORO, GRECO, *Limiti all'uso del contante*, cit., 65 ss. Con alcune differenziazioni, ma in consonanza di fondo, SCIARRONE ALIBRANDI, *L'interposizione della banca nell'adempimento dell'obbligazione pecuniaria*, Milano, 1997. Credo inoltre che varrebbe la pena di rileggere, concepito in altra prospettiva, EINAUDI, *Teoria della moneta immaginaria nel tempo da Carlomagno alla Rivoluzione Francese*, in *Rivista di storia economica*, 1936.

Anzi, a riprova del fatto che l'oggetto-denaro e il veicolo di movimentazione del medesimo sono da intendere come momenti concettuali distinti, v'è da registrare la notizia che in un prossimo futuro si vedrà coniugata, per un verso, la virtualizzazione della moneta e, per altro verso, il corso legale di quest'ultima: alludo al progetto che in tempi brevi condurrà alla realizzazione dell'euro digitale⁴³. Dunque, ci confronteremo con una moneta che potrà dirsi, al contempo, virtuale e sovrana.

In parallelo è da por mente al progetto, che assume una valenza geopolitica ancor più forte, orientato a dar vita a una moneta sovrana elettronica emessa dalla Repubblica Popolare Cinese⁴⁴.

8. Verso una nuova semantica del 2740 c.c.

Si può a questo punto osservare come, da un lato, la progressiva affermazione di strumenti alternativi di pagamento e, dall'altro lato, il fenomeno di dematerializzazione della moneta abbiano nell'insieme sospinto verso l'esito di una sostanziale destrutturazione dell'elemento comportamentale, quale tradizionalmente si reputava imprescindibile, proprio in relazione all'estinzione dell'obbligazione pecuniaria.

Cessano di apparire ai nostri occhi, in quanto dotati di autonoma rilevanza giuridica, tanto la *datio* quanto la *res*. Per dirla in altre parole, la forma dell'una e dell'altra risultano non più direttamente correlabili all'esito rappresentato dall'estinzione dell'obbligazione pecuniaria.

Dopo aver detto della *res*, è ora sul segmento del *dare* che vorrei soffermarmi.

La struttura giuridica del *dare* appare profondamente messa in discussione: la prestazione sembra quasi disciolta, se non dissolta, all'interno di una prospettiva affatto nuova. Come dicevo, dell'elemento comportamentale si è smarrita l'identificabilità, a fronte di un'attenzione che risulta invece sbilanciata sull'esito dell'operazione di pagamento: e l'approdo è rappresentato dall'accredito di un valore monetario.

Ciò che conta è unicamente la disponibilità giuridica di quel valore a vantaggio del creditore.

Se ne ricava un significato nuovo e differente per la regola della responsabilità patrimoniale, in diretta relazione con i debiti pecuniari.

In effetti, è un'intensione forte e originale quella che vengono ad assumere le parole dell'art. 2740 c.c.: quando si afferma che il debitore risponde con tutti i propri beni, presenti e futuri, evidentemente rimane evocata un'esposizione di responsabilità; ma il punto è che, trattandosi di pagamento, in una tal quale *Haftung* del debitore resta assorbita ogni valutazione circa l'intera vicenda del pagamento.

⁴³ Cfr. MARINO, *Verso l'euro digitale: la moneta legale nell'epoca della digitalizzazione*, in *Jus Civile*, 2022, 917 ss.

⁴⁴ MARINO, *Verso l'euro digitale*, cit., 924.

In altri termini, quell'esposizione di responsabilità impone un radicale ripensamento dell'elemento comportamentale. Intendo dire che, a misura che l'elemento comportamentale sia ancora identificabile, ammesso che la dematerializzazione lo consenta, esso appare del tutto de-tipicizzato, difficilmente riconducibile a forme definibili a priori.

Qui si coglie un ulteriore aspetto in relazione al quale assume un senso parlare di trasformazione della moneta; e tale trasformazione ha contribuito a disegnare una nuova semantica dell'art. 2740 c.c.

Quando l'obbligazione abbia per oggetto una somma di denaro, la destrutturazione della vicenda dell'adempimento – tanto in relazione alla *res* che al *dare* – ha collocato a fianco dell'irrelevanza della *difficultas adimplendi* (in sé pacifica fin da antico, già a tenere della regola *genus numquam perit*⁴⁵), assai più radicalmente, la dissoluzione della nozione tecnica di *dare*.

L'estinzione dell'obbligazione pecuniaria è da porsi in relazione esclusiva con l'esito rappresentato dall'attribuzione di un potere monetario; si tratta di un risultato che assurge a rilevanza giuridica in quanto tale. È unicamente con riferimento a ciò che occorre svolgere qualsivoglia valutazione sull'adempimento ovvero sull'inadempimento del debitore pecuniario.

Si converrà che l'intera vicenda prende le tinte di un marcato obiettivismo.

9. Un dubbio

Certo, non manca spazio per (almeno) un dubbio finale.

Se poc'anzi ho cercato di evidenziare, in relazione alla valutazione di esatto adempimento dell'obbligazione pecuniaria, l'annichilimento dell'elemento comportamentale, ciò non manca di porsi in contraddizione con altri segnali, deboli ma pur presenti nel sistema contemporaneo.

Valga qui un rapido richiamo all'anomala previsione contenuta nell'art. 91 del d.l. "Cura Italia": alludo alla normativa emergenziale che fu varata nella fase più drammatica della stagione pandemica.

Ebbene, nell'affermazione stando alla quale "il rispetto delle misure di contenimento è sempre valutato ai fini dell'esclusione della responsabilità del debitore ai sensi degli articoli 1218 e 1223 c.c." è leggibile un pieno ed evidente recupero di rilevanza dell'elemento comportamentale; in specie, lì si ammette che l'inadempimento possa essere scriminato sulla base della valutazione, che la norma richiede al giudice, dello sforzo di diligenza del debitore.

⁴⁵ Sull'irrelevanza della *difficultas adimplendi* del debitore pecuniario, nella cornice del contesto pandemico, rinvio in specie alla ricostruzione proposta da GENTILI, *Una proposta sui contratti d'impresa al tempo del coronavirus*, in *Giustiziacivile.com*, 16 aprile 2020.

Non senza una certa sbrigatività dogmatica – fors’anche comprensibile se ci si colloca nel tempo dell’emergenza – era in tal modo lasciato aperto lo spazio, proprio per il tenore di quella disposizione, a un generale giudizio di imputabilità intorno al pagamento e alla sua esattezza, per la verità più in punto di *quando* che di *quantum*.

Difatti, non sono mancate letture giurisprudenziali nelle quali appaiono tenute in considerazione le condizioni generali del debitore, in funzione di una valutazione circa la (ir)responsabilità correlata al (ritardato) adempimento: e ciò – vale la pena ribadirlo – proprio quando la prestazione era di natura pecuniaria⁴⁶.

Sorge quindi il dubbio: si tratta di un’imprevedibile *revanche* dell’elemento soggettivo del debitore pecuniario? È, per questa ragione, imposta una valutazione sullo sforzo di diligenza, in funzione della responsabilità per inadempimento?

Vorrei aggiungere che una prospettiva di tal genere, a ben vedere, neppure potrebbe dirsi del tutto sconosciuta nel nostro ordinamento, quantomeno per influsso della normazione europea. È il caso di por mente, in particolar modo, al testo della Direttiva 2000/35/CE: com’è noto, all’art. 3, lett. c), il sorgere degli interessi di mora era lì condizionato a che il creditore non avesse “ricevuto nei termini l’importo dovuto, a meno che il ritardo non sia imputabile al debitore”; dunque, allorché si tratti di ritardo di pagamento nelle transazioni commerciali, uno scrutinio di imputabilità era evocato⁴⁷.

Altrettanto risaputo è che quell’apertura a una valutazione di imputabilità in tema di pagamento, piuttosto destabilizzante a livello sistematico, fu in seguito depotenziata e ricondotta entro le linee dell’ortodossia – quella del nostro codice civile, s’intende – nel momento in cui la direttiva venne a essere trasposta nel d.lgs. 231/2002. In quella sede, uno scostamento leggero – eppure decisivo nella sostanza – condusse alla redazione di una disposizione del tenore seguente: “la responsabilità debitoria è esclusa in caso di impossibilità della prestazione derivante da causa a lui [debitore] non imputabile”.

Tanto basta per cogliere il senso del dubbio che intendevo evidenziare: non mancano punti di porosità, anche significativi, rispetto a una rappresentazione della responsabilità del debitore di *pecunia* che, in linea del tutto generale, può dirsi orientata a un marcato obiettivismo.

⁴⁶ Penso soprattutto a Trib. Napoli, (ord.), Sez. vol. giurisd., 3 aprile 2020, in *Giur. it.*, 2020, 1883, con nota di DALLA MASSARA, *Gli effetti della pandemia sul regime dei pagamenti*. Occorre segnalare che, tutt’al contrario, per Trib. Bologna, 11 maggio 2020, «se il legislatore avesse voluto attribuire ai debitori una moratoria generalizzata a discapito degli interessi creditorî, assumendo che l’attuale emergenza sanitaria legittimi una dilazione dei termini di pagamento per ogni debitore comunque interessato, anche in via indiretta, dalle attuali misure di contenimento e che ne soffra le indubbie conseguenze in termini di riduzione del fatturato, lo avrebbe stabilito espressamente».

⁴⁷ Sul punto, FINESSI, *La disciplina dei ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali: commento agli artt. 3, 4, 5 d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2004, 506 ss.; PAGLIANTINI, *I ritardi di pagamento nel prisma (novellato) delle fonti: (nuovi) profili generali*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2015, 800 ss.

10. Epilogo

Giunti al termine di queste riflessioni, si può affermare che le trasformazioni della moneta – si voglia intendere il genitivo in senso oggettivo oppure soggettivo – ci restituiscono un quadro entro il quale sono individuabili alcune linee piuttosto marcate, perfino nette nel loro tracciato, attorno alle quali si sviluppano nebulose problematiche caratterizzate da una cospicua instabilità.

Anzitutto, mi è parso di poter osservare che il carattere della determinatezza, derivante dall'archetipo della *certa pecunia*, sia entrato in una fase di profonda ridiscussione.

Il contesto generale sul quale mi sono dianzi soffermato, connotato dall'espansione delle obbligazioni pecuniarie non meno che dal loro allontanamento dal modello originario della *certa pecunia*, ha indotto la giurisprudenza della Suprema Corte a una reazione nella direzione di una forte contrazione dei criteri in base ai quali una somma possa dirsi determinata. Lo si coglie nella sopracitata decisione a Sezioni Unite del 2016, con diretto riguardo alla disciplina sul luogo dell'adempimento, nonché in (mediata) connessione con vari altri segmenti di regime.

In seguito, mi sono concentrato sulle trasformazioni di cui si è resa protagonista la *res-moneta*.

In tal senso, superata l'esclusività della moneta di corso legale come pure la materialità della moneta, pare a me evidente il fenomeno di compressione che è andato a interessare il rilievo giuridico riservato all'elemento comportamentale; ciò è senza dubbio notevole, allorché si abbia riguardo all'esito rappresentato dall'estinzione dell'obbligazione pecuniaria.

Più esplicitamente, una volta obliterata l'idea del *solvere* inteso come *alienare pecuniam*, quel che si rivela significativo *quoad effectum* è unicamente l'aspetto rappresentato dall'accreditamento di un certo qual potere monetario.

A fronte di una coloritura marcatamente obiettivante dell'intera vicenda, mi è parso poi di dover osservare come in alcuni casi, invero circoscritti, venga a emergere il rilievo – per più versi inaspettato – dello sforzo di adempimento profuso dal debitore; dunque, la valutazione del profilo soggettivo, ossia quello che si collega alla sua diligenza, sembra assumere un ruolo significativo rispetto all'insorgere della responsabilità del debitore.

Credo si possa dire, in conclusione, che tre sono i fronti principali sui quali verrà a giocarsi la ridefinizione dei profili dell'obbligazione pecuniaria nel prossimo futuro, in connessione con le trasformazioni della moneta: i) il ripensamento del paradigma della *certa pecunia*, ossia della determinatezza quale carattere fondamentale del regime delle obbligazioni pecuniarie; ii) la concezione stessa della *pecunia* in termini di *res*, sotto il profilo della sua dematerializzazione, da cui deriva anche la messa in discussione dell'elemento comportamentale, rappresentato dal *dare* avente per oggetto la *res-moneta*; iii) la *diligentia* che è da attendersi dal debitore in relazione all'adempire, massimamente compressa entro la valutazione obiettiva che appare oggi di gran lunga prevalente, sebbene talora con qualche sorpresa recuperata a un piano di rilevanza giuridica.

Come dicevo, il quadro appare caratterizzato da alcune linee nette, nonché da nebulose difficili da decifrare.

Se il nostro è un tempo caratterizzato dalla frammentazione di forme che fino a ieri si reputavano consolidate, l'epilogo non può che essere per molti versi interlocutorio.

Al termine del mio discorso, una cosa però può affermarsi con chiarezza: se in principio avevo detto che in qualche misura mi sarei occupato di tradizione civilistica, dopo essermi confrontato con il paradigma della *certa pecunia*, con l'idea del *dare*, nonché con il rilievo assunto dalla *diligentia* del debitore, è assolutamente certo che questo è stato, a tutti gli effetti, un discorso sulla tradizione civilistica.

ABSTRACT

Cos'è la moneta oggi? Il contributo tenta una risposta, muovendo in specie dalla considerazione del rapporto obbligatorio; in particolare, sono osservate le trasformazioni della moneta guardando ai modi di estinzione dell'obbligazione pecuniaria. Viene in discussione il ruolo della determinatezza della somma, quella determinatezza che storicamente caratterizza il sistema delle regole del regime delle obbligazioni pecuniarie. Inoltre, in ragione della dematerializzazione della moneta, sembra profilarsi un diverso ruolo dell'elemento comportamentale richiesto da parte del debitore e, con ciò, un diverso modo di intendere la responsabilità di cui all'art. 2740 c.c.

What is money today? The essay attempts an answer, starting from considering the obligation; in particular, the transformations of money are observed by looking at the ways of extinguishing the pecuniary obligation. The role of the determinateness of the sum is questioned, that determinateness which historically characterises the system of rules of the pecuniary obligation regime. Moreover, due to the dematerialisation of money, a different role of the debtor's behaviour seems to be emerging and, with this, a different way of understanding the liability under Article 2740 of the Civil Code comes into consideration.